Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Mercoledì, 19 gennaio 1927 - Anno V** — **Numero 14**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 112.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1926, n. 2295.

Provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 e 5 del Nostro decreto 30 giugno 1926, n. 1096;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di fissare le norme per assicurare l'impiego dell'alcool come carburante;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale, per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà:

a) di prescrivere agli importatori di mescolare, nella proporzione che sarà determinata dallo stesso Ministro, la benzina introdotta con l'alcool che sarà messo a loro disposizione ai termini dell'articolo seguente;

b) di prescrivere agli importatori suddetti di porre a disposizione dei fabbricanti di carburante la quantità di benzina che sarà fissata dallo stesso Ministro;

c) di prescrivere ai produttori di alcool di porre a disposizione dei fabbricanti di carburante la quantità di alcool che sarà fissata dallo stesso Ministro;

d) di fissare i prezzi equi di cessione che dovranno essere corrisposti per l'alcool e la benzina di cui sopra;

e) di riunire in consorzio i produttori di alcool, agli scopi suddetti;

f) di emanare ogni altra disposizione che si ravvisasse opportuna per assicurare gli usi suddetti della benzina e dell'alcool.

Art. 2.

L'alcool considerato di 1ª categoria agli effetti dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti non potrà essere estratto per consumo dalle fabbriche o da chiunque svincolato da magazzini schiavi di imposta, eccezione fatta di quello che sia immediatamente denaturato per altri usi industriali, se chi lo estragga o lo svincoli non metta contemporaneamente a disposizione degli importatori di benzina o dei fabbricanti di carburanti, per il tramite del competente Ufficio tecnico di finanza, il quantitativo dell'alcool suddetto, che sarà fissato con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, ha facoltà di subordinare l'introduzione della benzina nel Regno all'obbligo di eseguire la miscela e di procedere alla cessione delle quantità indicate nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1.

Per l'esercizio della facoltà suddetta i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale prenderanno accordi con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica al fine di consentire liberamente la introduzione dei quantitativi di benzina occorrenti ai servizi militari.

Art. 4.

Il Ministro per l'economia nazionale potrà disporre di una quantità di alcool non superiore al 5% di quella messa a disposizione come sopra, a favore di stabilimenti chimici per la lavorazione di prodotti sintetici di importanza nazionale. L'alcool così concesso ai detti stabilimenti non potrà essere altrimenti impiegato senza autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale e secondo le norme da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 5.

La mancata consegna in tutto o in parte delle quantità di alcool e benzina che dovranno essere messe a disposizione secondo l'art. 1, nonchè l'impiego dell'alcool, oggetto del presente decreto, all'infuori delle destinazioni in esso previste, sono puniti con multa variabile da una a tre volte l'imposta di fabbricazione sul quantitativo di alcool oggetto della contravvenzione, o con una multa da tre a dieci volte l'ammontare del dazio doganale sulla quantità di benzina non consegnata.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sostituiscono quelle degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo, proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 256, foglio 86. — COOP

Numero di pubblicazione 113.

REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. 2297.

Inclusione dell'abitato di Celenza Valfortore fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Celenza Valfortore, in provincia di Foggia.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 88. — COOP

Numero di pubblicazione 114.

REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. 2298.

Inclusione dell'abitato di Motta Montecorvino, in provincia di Foggia, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Motta Montecorvino, in provincia di Foggia.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 89. — COOP

Numero di pubblicazione 115.

REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. 2299.

Inclusione dell'abitato di Campobasso, località Piano delle Camere, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Campobasso, località Piano delle Camere.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 90. — COOP

Numero di pubblicazione 116.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2300.

Inclusione dell'abitato di Settingiano, rione Timpa, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, quello di Settingiano, rione Timpa, in provincia di Catanzaro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 91. — COOP

Numero di pubblicazione 117.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1926, n. 2302.

Estensione alla Cassa nazionale del notariato, dell'autorizzazione a versare alla Cassa depositi e prestiti somme in conto corrente per la formazione del fondo destinato alle costruzioni dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, riguardante l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, che ha dato facoltà di determinare, mediante decreto Reale, gli enti che possano fare anticipi all'Istituto suddetto attraverso la Cassa depositi e prestiti, nonchè la misura massima dei relativi interessi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'autorizzazione di cui all'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, per il versamento in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti delle somme destinate all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, è estesa alla Cassa nazionale del notariato.

Art. 2.

Le somme che saranno versate in conto corrente dalla Cassa suddetta frutteranno un interesse non superiore al sei per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 256, foglio 93. — COOP

Numero di pubblicazione 118.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1926, n. 2301.

Estensione al comune di Merano dell'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, che ha istituito l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, allo scopo di fornire agli impiegati dello Stato civili e militari, alloggi nelle città capoluoghi di provincia;

Visto l'art. 37 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, che ha dato la facoltà di estendere, eccezionalmente, mediante decreto Reale, l'attività dell'Istituto suddetto ai capoluoghi di circondario delle nuove provincie, nelle quali tale estensione sia riconosciuta indispensabile per gravi motivi di pubblico interesse;

Ritenuto che siffatti motivi ricorrono per il comune di Merano, per il quale si rende necessaria l'applicazione del provvedimento eccezionale di cui al succitato art. 37;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, è estesa al comune di Merano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 256, foglio 92. — COOP

Numero di pubblicazione 119.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1926, n. 2303.

Esecuzione della convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lettonia e del relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 25 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere allo scambio delle ratifiche della Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lettonia, firmata in Roma il 25 luglio 1925;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lettonia e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 25 luglio 1925.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 82. — COOP

Convention commerciale entre le Royaume d'Italie et la République de Lettonie.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République de Lettonie, animés d'un égal désir de favoriser le développement des relations économiques entre les deux Etats, ont résolu de conclure une Convention commerciale et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence BENITO MUSSOLINI, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères;

Le Président de la République de Lettonie:

Son Excellence ZIGFRIDS A. MEIEROVICS, Ministre des Affaires Etrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Il y aura pleine liberté de commerce et de navigation entre les ressortissants des deux Parties Contractantes.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes, établis dans le territoire de l'autre Partie, ou y résidant temporairement, y jouiront en tout ce qui concerne l'exercice du commerce et de l'industrie, des mêmes droits, privilèges, immunités, faveurs et exemptions dont jouissent les nationaux et n'y seront soumis à aucune imposition plus élevée ou autre que celles applicables aux nationaux. Ils bénéficieront, en outre, sous tous ces rapports, dans le territoire de l'autre Partie, des mêmes droits, privilèges, immunités, faveurs et exemptions dont jouissent ou jouiront à l'avenir les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les dispositions de cet article ne dérogent en rien aux lois, décrets et règlements spéciaux en vigueur dans les deux Pays et également applicables aux ressortissants de toute autre Puissance.

Art. 2.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes recevront sur le territoire de l'autre Partie contractante, par rapport à leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, le même traitement que celui accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les Lettons en Italie et les Italiens en Lettonie seront entièrement libres de régler leurs affaires comme les nationaux, soit en personne, soit par l'entremise d'intermédiaires qu'ils choisiront eux-mêmes sans être tenus à payer des rémunérations ou indemnités aux agents, commissionaires, etc., dont ils ne voudront pas se servir, et sans être, sous ce rapport, soumis à des restrictions autres que celles qui sont fixées par les lois générales du Pays.

Ils auront, également, libre et facile accès auprès des tribunaux de toute istance et de toute juridiction pour faire valoir leurs droits et pour y défendre.

Ils pourront se servir, à cet effet, d'avocats, de notaires et d'agents qu'ils jugeront aptes à défendre leurs intérêts, et ils jouiront, en général, quant aux rapports judiciaires, des mêmes droits et des mêmes privilèges qui sont ou seront accordés à l'avenir aux nationaux.

Art. 3.

Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits, à l'importation et à l'exportation, ainsi que pour ce qui concerne le transit, l'importation ou l'exportation temporaire, la réexportation, le depôt, les droits locaux et les formalités douanières, le transbordement des marchandises, les transports par chemins de fer, et en général pour tout ce qui a trait à l'exercice du commerce et de l'industrie, chacune des Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur ou immunité concedée à un tiers Pays. De même toute faveur ou immunité qui sera concedée plus tard sous ce rapport à un tiers Pays sera étendue, immédiatement, sans compensation et par ce fait même à l'autre Partie contractante.

En application de ce principe les produits du sol et de l'industrie de l'Italie à leur importation en Lettonie et les

produits du sol et de l'industrie de la Lettonie à leur importation en Italie, destinés soit à la consommation, soit au depôt, à l'importation temporaire, au transit, ou à la réexportation, seront admis au même traitement et n'y seront soumis à des droits autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seraient applicables aux mêmes produits de la nation la plus favorisée.

De même, à l'exportation vers l'Italie il ne sera perçu par la Lettonie et à l'exportation vers la Lettonie il ne sera perçu en Italie, d'autres ni de plus hauts droits de sortie ou taxes d'autre nature, qu'à l'exportation des mêmes produits vers le Pays le plus favorisé à cet égard.

Il est entendu que les Parties contractantes sont autorisées au cas où les circonstances l'exigeraient, à faire dépendre les bénéfices des dispositions qui précèdent de la présentation des certificats d'origine.

Art. 4.

Les dispositions de la présente Convention ne dérogent point:

a) aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limitrophes, pour faciliter le commerce de frontière;

b) aux obligations imposées à l'une des Parties contractantes par les engagements d'une union douanière contractée ou qui pourrait être contractée à l'avenir;

c) aux avantages préférentiels que la Lettonie ait accordés ou pourrait accorder à l'avenir à l'Esthonie à la Lituanie et à la Finlande. Il en est de même en ce qui concerne les privilèges que la Lettonie pourrait accorder à l'U. R. S. S. en vertu de conventions ou d'accords douaniers spéciaux. Toutefois il est entendu que l'Italie pourra réclamer immédiatement les mêmes avantages, dans le cas où ils auraient été ou seraient accordés par la Lettonie à un tiers Etat quelconque;

d) aux avantages préférentiels que l'Italie ait accordés ou pourrait accorder à l'avenir à ses Colonies, Protectorats ou Possessions.

Art. 5.

Les Parties contractantes s'engagent à n'entraver en aucune manière le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions d'importation, d'exportation ou de transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant en conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants:

1° dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre;

2° pour des raisons de sûreté publique;

3° pour les monopoles d'Etat actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir;

4° afin d'appliquer à des marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions qui ont été ou qui pourraient être établies par la législation intérieure pour la production, la vente, le transport ou la consommation à l'intérieur des marchandises indigènes similaires;

5° par égard à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux et des plantes utiles, contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles, et surtout dans l'intérêt de la santé publique et conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet.

Art. 6.

Les droits et taxes intérieurs perçus pour le compte de l'Etat, des provinces, des communes ou des corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication et la consommation des marchandises dans le territoire de l'une des Parties contractantes, ne pourront frapper les produits de l'autre Partie ni d'un taux plus élevé, ni d'une manière plus onéreuse que les produits indigènes de la même espèce.

Art. 7.

Sans préjudice des dispositions sur le transit contenues dans la Convention de Barcelone du 20 avril 1921, à laquelle les deux Parties contractantes ont adhéré, les deux Parties contractantes se concèdent réciproquement la liberté de transit à travers leurs territoires, par chemin de fer aussi bien que par cours d'eau navigables et par canaux, et ceci pour les personnes, les bagages, les marchandises, les wagons de chemin de fer, les navires et pour le service postal.

Les marchandises de toute nature venant des territoires de l'une des Parties contractantes, ou y allant, seront réciproquement affranchies, dans les territoires de l'autre, de tout droit de transit.

Ni l'une ni l'autre des Parties contractantes ne sera tenue par cet article à accorder passage aux voyageurs dont le passage est défendu dans ses territoires et possessions.

Art. 8.

Les Sociétés civiles, commerciales, industrielles ou financières (y compris les Sociétés d'assurances et les Instituts publics d'assurances sur la vie humaine) qui sont ou seront constitués conformément aux lois de l'une des Parties contractantes et qui ont leur domicile dans les territoires de cette Partie, seront reconnus, d'après les modalités èt sauf les limitations fixées par les lois en vigueur, comme ayant l'existance légale dans les territoires de l'autre, et y jouiront des mêmes droits, privilèges, immunités ou faveurs, mêmes en ce qui concerne les impôts ou taxes, qui sont ou seront accordés aux sociétés similaires d'un tiers Pays quelconque.

Art. 9.

Dans les ports des deux Pays, les bateaux italiens et les bateaux lettons, ainsi que leurs èquipages et leur cargaisons, leurs passagers et leurs bagages, seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, tant en ce qui concerne les taxes générales ou spéciales qu'en ce qui concerne le classement des bateaux, les facilités pour leur amarrage, pour leur chargement ou leur déchargement et, généralement, pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les bateaux de commerce, leurs cargaisons et leurs équipages, leurs passagers et leurs bagages.

De même, toute autre faveur accordée ou qui pourrait être accordée à l'avenir par l'une des Parties contractantes à une tierce Puissance en matière de navigations, sera, immédiatement et sans conditions, étendue à l'autre.

Les privilèges et droits énumeres ci-dessus ne s'étendent pas:

a) aux lois spéciales de protection de la marine de commerce nationale:

b) aux concessions spéciales accordées aux Sociétés de Sport nautique et aux navires de plaisance;

c) aux services des ports et au cabotage réservés à la marine nationale;

d) à la pêche nationale.

Les deux Parties contractantes accepteront pour le tonnage des bateaux respectifs les certificats de jauge délivrés en conformité des lois respectives de chaque pays.

Art. 10.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt possible.

Elle entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications et restera exécutoire pour la durée d'une année à partir du jour de son entrée en vigueur. Cependant, s'elle n'est pas dénoncée six mois avant l'expiration de ce délai, elle sera prolongée, par voie de tacite reconduction, pour une durée indéterminée et sera alors dénonçable en tout temps en restant exécutoire pendant six mois à partir du jour de la dénonciation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'on signée et revêtue de leur cachet.

Fait à Rome, en double expédition, le 25 juillet 1925.

(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI. (*L. S.*) Z. A. MEIEROVICS.

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature de la Convention commerciale conclue à la date de ce jour, entre l'Italie et la Lettonie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes, qui auront à former partie intégrante de la même Convention:

Ad article 3.

Les deux Parties contractantes reconnaissent que la clause de la nation la plus favorisée, établie dans l'art. 3 de la Convention, doit être interprétée dans le sens que les produits alimentaires et les matières premières d'outre-mer (c'est-à-dire, par exemple, café, thé, tabac, coton, laine, graines oléagineuses), quelle que soit leur provenance, importés dans l'un des deux Pays à travers le territoire de l'autre après avoir été, ou non, déposés ou rémballés dans ses ports francs ou dans ses entrepôts, ne seront pas soumis à un traitement à tous égard moins favorable que celui qui serait fait aux mêmes produits, de la même origine, importés dans l'un ou l'autre Pays à travers un tiers Etat quelconque; après avoir été, ou non, déposés ou rémballés dans des ports francs ou dans des entrepôts de ce même tiers Etat.

Ad article 5.

Il est entendu que les Parties contractantes, dans le but de réaliser au plus vite dans son intégrité le principe établi à l'art. 5 alinéa 1er de la Convention commerciale conclue ce jour, n'institueront ni maintiendront des prohibitions ou restrictions d'importation ou d'exportation, à moins que cela ne soit absolument nécessaire, et que pour aussi longtemps que subsisteront les circonstances exceptionelles qui en soit la raison.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du traité auquel il se rapporte, a été dressé, en double expédition à Rome, le vingtcinq Juillet 1925.

(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI. (*L. S.*) Z. A. MEIEROVICS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 120.

REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 2281.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Ida Maria Torriani », in Primaluna.

N. 2281. R. decreto 14 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Ida Maria Torriani », del comune di Primaluna, viene eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione 121.

REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. 2285.

Erezione in ente morale del Consorzio per l'insegnamento professionale nella città e provincia di Milano, in Milano.

N. 2285. R. decreto 25 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Consorzio per l'insegnamento professionale nella città e provincia di Milano, con sede in Milano, viene eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1927 - *Anno V*

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 settembre 1926.

Scioglimento del Consiglio comunale di Sulmona (Aquila).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 16 settembre 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sulmona, in provincia di Aquila.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Sulmona, in seguito alle dimissioni di 17 consiglieri sui 30 assegnati al Comune, è venuta a trovarsi nella impossibilità di funzionare, sicchè il Prefetto, per assicurare la continuità dei servizi ha dovuto affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Non essendo possibile far luogo entro breve termine alla convocazione dei comizi per la reintegrazione della rappresentanza elettiva, ed occorrendo, d'altro canto, munire l'amministrazione straordinaria di più ampi poteri, che le consentano di provvedere con mezzi adeguati, alle esigenze dell'Ente, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, con cui si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sulmona, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Federico Tabassi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comu-

ne, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO PREFETTIZIO 12 gennaio 1927.

Nomina della Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria della provincia di Pistoia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Veduto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, relativo al riordinamento delle circoscrizioni provinciali, fra cui quella di nuova istituzione di Pistoia;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina dell'Amministrazione straordinaria di detta Provincia a termini dell'art. 9 del R. decreto-legge anzidetto;

Visto il telegramma di delegazione a provvedere in proposito fatto dal Ministero dell'interno;

Decreta:

E' nominata la Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria della provincia di Pistoia, avente anche i poteri del Consiglio provinciale di cui al 6° comma dell'art. 106 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e che sarà composta come segue:

1. Viceprefetto della prefettura di Pistoia o da chi legalmente lo sostituisce, colle funzioni di presidente;
2. Avv. cav. Raffaello Baldi-Papini, membro;
3. Avv. cav. Alberto Cappugi, membro;
4. Avv. cav. Jacopo Marcelli, membro;
5. Ing. Alessandro Taddei, membro.

Il Viceprefetto della provincia di Pistoia, o chi lo sostituisce legalmente, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pistoia, addì 12 gennaio 1927 - Anno V

Il Prefetto.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, con nota in data 9 gennaio 1927, n. 1066, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende esecutiva una convenzione aggiuntiva stipulata il 12 ottobre 1926 con la Società Transadriatica circa talune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna e viceversa.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del tesoro settennali.

Si notifica che il giorno venerdì 4 febbraio 1927, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, avranno inizio le operazioni di sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del tesoro settennali creati col R. decreto 2 maggio 1920, n. 522.

A termini dell'art. 1 del R. decreto 14 gennaio 1927, n. 9 *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 1927, le estrazioni verranno effettuate non solo per la scadenza 15 febbraio 1927, ma anche per le scadenze successive 15 agosto 1927 e 15 febbraio 1928 per la prima serie; 15 agosto 1927, 15 febbraio e 15 agosto 1928 per la seconda serie; 15 agosto 1927, 15 febbraio e 15 agosto 1928 e 15 febbraio e 15 agosto 1929 per la terza e quarta serie.

Saranno eseguite estrazioni distinte, con riguardo, oltre che alla serie dei buoni, anche alle varie scadenze fissate nelle rispettive tabelle.

Roma, 18 gennaio 1927 - Anno V.

Il direttore generale: N. CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 18 gennaio 1927 – Anno V

Francia	93.05	New York	23.451
Svizzera	450.37	Dollaro Canadese .	23.41
Londra	113.545	Oro	452.49
Olanda	9.36	Belgrado	41.25
Spagna	381.25	Budapest (pengo) .	4.10
Belgio	3.256	Albania (Franco oro)	451 —
Berlino (Marco oro)	5.565	Norvegia	6 —
Vienna (Schillinge)	3.33	Polonia (Sloty) . .	—
Praga	69.50	Rendita 3,50 % . .	63.475
Romania	12.50	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	120.40	Rendita 3 % lordo .	42.675
Peso argentino oro	22.05	Consolidato 5 % .	79.30
Peso argentino carta	9.70	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.10

ERRATA-CORRIGE.

La *Media dei cambi e delle rendite* pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 13 del 18 gennaio 1927, deve intendersi del giorno 17 e non del 15 come erroneamente è stato pubblicato.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Deputazione per il Consorzio di manutenzione del Pantano di Lentini in provincia di Siracusa.

Con decreto Ministeriale 12 gennaio 1927, n. 8231/1, è stato costituito il Consorzio di manutenzione del Pantano di Lentini in provincia di Siracusa.

A far parte del nuovo Ente sono stati chiamati i signori avv. Cirelli Giuseppe fu Francesco, Nicolosi Orazio fu Domenico, cav. uff. Di Stefano Giuseppe fu Gioacchino, cav. Di Stefano Salvatore fu Gioacchino, avv. Di Stefano Gioacchino di Giuseppe, cav. Magnano Alfio S. Lio fu Matteo, geometra Cossarino Antonino fu Alfio, cav. Nicotra Bertuccio Salvatore fu Giuseppe, avv. Tribulato Alessandro fu Giuseppe, Barbagallo Ignazio fu Vincenzo.

La Deputazione nominerà nel suo seno il presidente.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.